

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	36
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	39
AGRICOLTURA (XIII)	»	41
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	47
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	48
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	49
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	»	51
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	52

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-+ Europa: Misto-+E.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Vittorio Manes, professore di diritto penale presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum», in videoconferenza, e Roberto Zaccaria, già professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Firenze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2355 di conversione in legge del decreto-legge n. 48 dell'11 aprile 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 24 aprile 2025.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.40 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 24 aprile 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO.

Audizione informale di Vittorio Manes, professore di diritto penale presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum», in videoconferenza, e Roberto Zaccaria, già professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Firenze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2355 di conversione in legge del decreto-legge n. 48 dell'11 aprile 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.30 e dalle 15.35 alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 37/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. C. 2329 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	6
DL 27/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 aprile 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni e la sottosegretaria di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 37/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

C. 2329 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 aprile 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Fa quindi presente che sono state presentate circa 240 proposte emendative (*vedi allegato*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Il decreto-legge reca disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare, e in particolare misure volte a garantire la funzionalità e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale.

Sulla base di tali premesse, la Presidenza ritiene quindi inammissibili le seguenti proposte emendative: Boschi 1.7, che attribuisce al tribunale in composizione collegiale, anziché alle sezioni specializzate in materia di immigrazione delle Corti di appello, le controversie relative alle pronunce in materia di protezione internazionale e speciale della Commissione nazionale; Boschi 1.9, che, modificando la destinazione d'uso delle strutture ubicate in Albania e oggetto del Protocollo Italia-Albania, prevedendo che queste vengano destinate all'esecuzione della pena o alla custodia cautelare dei cittadini di nazionalità albanese, è sia estraneo all'oggetto del provvedimento – non avendo alcuna connessione con il contrasto all'immigrazione irregolare – sia viziato da palese incostituzionalità per contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto in conflitto con il testo del Protocollo Italia-Albania; Boschi 1.15, che prevede l'assunzione di un contingente aggiuntivo di 1500 unità delle forze di polizia con la finalità di garantire i servizi di prevenzione di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Boschi 1.222, che modifica la disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri; Alessandro Colucci 1.233, che modifica la disciplina relativa all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri; Alifano 1.03, che modifica la disciplina sulle strutture ricettive per i minori non accompagnati, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015; Ruffino 1.04, che modifica la disciplina del sistema di accoglienza e integrazione (art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989) con particolare riferimento all'esame delle richieste di accoglienza; Ruffino 1.05, che interviene sulle modalità di accoglienza delle persone portatrici di particolari esigenze (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015) nei centri di prima accoglienza per stranieri (di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo); Mattia

1.06, che introduce disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 2.01, invita la relatrice a valutarne attentamente il contenuto in considerazione della dubbia compatibilità costituzionale, visto che esso prevede che la cessazione dell'efficacia delle disposizioni del decreto-legge decorsi novanta giorni dalla loro entrata in vigore sia subordinata a un atto di un organo di uno Stato estero, quale il Consiglio dei ministri dell'Albania.

Dopo aver avvertito che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 15 della seduta di lunedì 5 maggio 2025, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 27/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.

C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 aprile 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Segnala quindi che oggi, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, avrà luogo la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 15 di lunedì 5 maggio 2025.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

DL 37/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. C. 2329 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

DIS. 1.

*Sopprimerlo.***Dis.1.1.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 1.

*Sopprimerlo.**** 1.2.** Boschi.*** 1.3.** Soumahoro.*** 1.4.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.*** 1.5.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

1. L'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1.1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, fatto salvo il respingimento o l'espulsione necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione

della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto di cui al terzo periodo, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e affettivi, dell'attività lavorativa svolta o in corso di svolgimento da parte dell'interessato, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine »;

b) al comma 1.2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale può essere presentata direttamente al questore. Qualora ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il questore rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla scadenza, qualora ricorrano i requisiti di legge, tale permesso è rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno »;

c) al comma 2, lettera *c)*, le parole: « entro il secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « entro il quarto grado »;

d) il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:

« *2-bis.* Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, nonché dei minori e di ogni persona vulnerabile, vittima di gravi violazione dei diritti umani, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o ses-

suali, vittime della crisi climatica e della guerra economica ».

1.6. Soumahoro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la lettera *b*) è abrogata.

1.7. Boschi.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Le strutture ubicate nel territorio della Repubblica di Albania, realizzate nell'ambito del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, sono destinate all'esecuzione della pena o alla custodia cautelare dei cittadini di nazionalità albanese, nel rispetto delle convenzioni internazionali vigenti in mate-

ria di esecuzione penale e trasferimento dei detenuti.

1.9. Boschi.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, la parola: « anche » è soppressa.

1.10. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Sopprimere il comma 1.

* 1.11. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

* 1.12. Boschi.

* 1.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, terzo periodo, le parole: « 500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

b) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona »;

c) al comma 19, sopprimere le parole: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

d) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

« 19-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

1.14. Boschi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis.

(Assunzioni straordinarie nelle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Ai fini di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 300 unità nella Polizia di Stato, 300 unità nell'Arma dei carabinieri, 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza e 600 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria. ».

1.15. Boschi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « , è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il Ministero della Giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal quale possa

individuare il proprio difensore di fiducia, al quale ».

1.16. Boschi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:

« 10-bis. Nelle aree e nelle strutture di cui al Protocollo di cui all'articolo 1, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari ».

1.17. Boschi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

« i-bis) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisce condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori che ai migranti ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo medico psichiatra e/o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inqua-

drare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo ».

1.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, alla lettera a), è premessa la seguente:

« *0a)* la procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza; ».

1.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo i principi e i valori comunemente riconosciuti nella Comunità europea, con particolare riguardo al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel paese di origine ».

1.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

« *i-bis)* uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali ».

1.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

« *i-bis)* uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ».

1.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il trattenimento delle donne migranti vittime di violenza, abusi o

maltrattamenti è effettuato nei Centri anti-violenza. ».

1.23. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **1.24.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **1.25.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

* **1.26.** Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

1.27. Boschi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 6, le parole: «In casi eccezionali, » sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

1.29. Boschi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 7 è abrogato.

1.28. Boschi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 7 le parole: « anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con par-

ticolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ».

1.30. Boschi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la parola « esclusivamente » è soppressa e.

1.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: è soppressa aggiungere le seguenti: , dopo la parola: « persone » è inserita la seguente: « maggiorenni ».

1.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: e dopo le parole: « operazioni di soccorso » fino alla fine della lettera.

1.33. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operazioni di soccorso aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali.

1.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operazioni di soccorso aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obblighi comunitari.

1.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operazioni di soccorso aggiungere le se-

guenti: nel rispetto degli obblighi internazionali.

1.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operazioni di soccorso *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dell'unità familiare.

1.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* nonché *aggiungere le seguenti:* , nel solo caso di effettivo sovrappollamento dei centri di permanenza e rimpatrio situati nel territorio nazionale,;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini del trasferimento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 14, 42 e 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

1.39. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di trattenimento convalidati *aggiungere le seguenti:* con sentenza passata in giudicato.

1.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di trattenimento convalidati *aggiungere le seguenti:* dal giudice competente.

1.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo consenso dello straniero interessato dal trasferimento e convalida del giudice, entro le 48

ore successive, del provvedimento motivato di trasferimento disposto dal questore.

1.42. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esclusivamente nel caso di effettivo sovrappollamento delle omologhe strutture situate nel territorio nazionale.

1.43. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori.

1.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori di anni sedici.

1.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori di anni quattordici.

1.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori di anni dodici.

1.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori non accompagnati.

1.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori di anni sedici non accompagnati.

1.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori di anni quattordici non accompagnati.

1.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori di anni dodici non accompagnati.

1.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo le persone fragili.

1.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo le persone malate e bisognose di cure.

1.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo le donne con figli minori.

1.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo le donne incinte.

1.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il provvedimento di trasferimento dello straniero trattenuto in Italia in altro centro situato al di fuori dei confini nazionali è adottato dal questore, previa comunicazione allo straniero e al suo difensore nonché al giudice competente entro 48 ore, con convalida del giudice entro le 48 ore successive. Il provvedimento di trasferimento reca, tassativamente e a pena di nullità, i presupposti giuridici, i criteri e le garanzie del trasferimento. Si attuano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 42 e 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

1.56. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento al trasferimento dello straniero in altro centro situato in uno Stato estero si applicano le norme di cui agli articoli 11, 14, 42 e 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

1.57. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è

garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale ».

1.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)* del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale ».

1.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)* del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse ».

1.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)* del Protocollo l'in-

gresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane ».

1.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, i quali sono condotti senza indugio in Italia ».

1.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza e sono condotte senza indugio in Italia ».

1.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnera-

bili, i quali sono condotti senza indugio in Italia ».

1.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16 ».

1.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni ».

1.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **1.68.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **1.69.** Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

* **1.70.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei

migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto dell'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona. ».

1.71. Boschi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che il provvedimento di trattenimento sottoposto alla convalida del giudice o la richiesta di proroga del trattenimento indichino che, rispettivamente dopo la convalida o dopo la proroga, lo straniero trattenuto sarà trasferito in tale struttura e rechina la comprovata motivazione del trasferimento, consistente nella documentata indisponibilità di un altro posto in qualsiasi centro per il rimpatrio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situato nel territorio italiano; a tal fine la convalida o la proroga del trattenimento da parte del giudice indica espressamente se tale trasferimento è autorizzato e il trasferimento autorizzato può essere effettuato con le modalità e garanzie previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; in ogni caso il trasferimento in tale struttura può essere autorizzato e il trattenimento in tale struttura può essere prorogato o mantenuto soltanto se sussistono e permangono i presupposti indicati nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e se lo straniero che vi è trattenuto può effettivamente fruire di un trattamento non inferiore a quello previsto nella direttiva del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022 recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, con i relativi allegati. Il migrante che si trova nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo può ricevere la visita da parte di familiari, di ministri di culto, di enti specializzati nell'assistenza; essi provvedono a loro carico agli adempimenti prescritti dalla legge albanese ai fini dell'ingresso nel territorio albanese.

* **1.72.** Magi.

* **1.73.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* In ogni caso la persona che deve essere trattenuta nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo è trasferita dal territorio italiano o dal territorio albanese, anche per l'esecuzione delle procedure di rimpatrio, con le modalità e garanzie previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 42-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e previa autorizzazione del giudice competente per il luogo in cui è trattenuta, nei casi previsti dalla presente legge e dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ».

**** 1.74.** Magi.

**** 1.75.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7, le parole: « nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 » sono soppresse.

1.76. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7, le parole: « nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 » sono sostituite dalle seguenti: « e si applica il regolamento del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero ».

1.77. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14:

a) al primo periodo, dopo le parole: « la disciplina italiana ed europea » sono inserite le seguenti: « ed internazionale »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « la giurisdizione italiana » sono inserite le seguenti: « , europea ed internazionale »;

c) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , europea ed internazionale ».

1.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, le parole; « , in quanto compatibili, » sono soppresse.

*** 1.79.** Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

*** 1.80.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, le parole: « in quanto compatibili » sono sostituite dalle seguenti: « purché compatibili ».

1.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: « su documento analogico »

sono inserite le seguenti: « o cartaceo se richiesto dallo straniero ».

1.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia ».

1.83. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applica la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo si applica la giurisdizione italiana, europea e internazionale e sono territorialmente competenti la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana, europea ed internazionale. ».

1.84. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatta salva la facoltà

del difensore di recarsi nelle aree in cui il migrante si trova nei casi indicati dal comma 5. »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il diritto di conferire con i familiari, ministri di culto, enti specializzati nell'assistenza, è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il familiare, il ministro di culto e il rappresentante dell'ente specializzato nell'assistenza, fatta salva la facoltà di costoro di recarsi nelle aree in cui il migrante si trova nei casi indicati nel comma 3 dell'articolo 4. »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante, salvo che si rechi, eventualmente anche con l'interprete, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. All'avvocato del migrante ammesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al patrocinio a spese dello Stato, il quale si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

* **1.85.** Magi.

* **1.86.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 5, terzo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14,

le parole: « euro 500 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.000 ».

1.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: « L'arrestato o il fermato » sono inserite le seguenti: « e il loro avvocato ».

1.88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 11, primo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia ».

1.89. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 12, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: « l'imputato » sono inserite le seguenti: « , assistito dall'avvocato, ».

1.90. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: « diritto internazionale » sono inserite le seguenti: « , comunitario e nazionale ».

1.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, dopo il comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, è inserito il seguente:

« *1-bis.* In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto ».

1.92. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, dopo il comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica Albanese non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese ».

1.93. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale assicura visite e sopralluoghi settimanali nei centri di accoglienza e trattenimento e nelle relative aree site in territorio albanese. Delle visite e dei sopralluoghi è redatto e pubblicato sul sito internet del Garante un rapporto. Gli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono posti a carico

delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

1.94. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Sopprimere il comma 2.

* **1.95.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **1.96.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

* **1.97.** Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

** **1.98.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

** **1.99.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

** **1.100.** Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso.

1.101. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ambito dei confini nazionali e, comunque, con esclusione dei centri situati nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo.

1.102. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minorenni.

1.114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni sedici.

1.111. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni quattordici.

1.108. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni dodici.

1.110. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minorenni non accompagnati.

1.107. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni sedici non accompagnati.

1.105. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni quattordici non accompagnati.

1.103. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni dodici non accompagnati.

1.104. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le persone malate e bisognose di cure.

1.106. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le donne con figli minori.

1.109. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le donne incinte.

1.113. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le persone fragili.

1.112. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il trattenimento in un determinato centro o struttura può essere a qualsiasi titolo autorizzato o comunque disposto, convalidato, prorogato o mantenuto soltanto se il giudice verifica che sussistono i presupposti per l'adozione, la proroga o il mantenimento del trattenimento previsto dal presente articolo e che lo stra-

niero nel centro in cui è o sarà trattenuto può effettivamente fruire di un trattamento non inferiore a quello previsto nella direttiva del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022 recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, con i relativi allegati ».

* **1.115.** Magi.

* **1.116.** Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il provvedimento di trasferimento ad altro centro situato al di fuori dei confini nazionali è disposto con atto scritto e motivato del competente Questore e deve essere inviato e comunicato all'interessato in una lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro le 48 ore. Il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, comunica entro le 48 ore successive il suo provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

1.117. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1.2, è inserito il seguente:

« 1.3. Sono in ogni caso esclusi dal trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, gli individui vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza, le persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. ».

1.118. Ruffino, D'Alessio.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1-*bis*, la lettera a) è abrogata.

1.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, il terzo periodo è soppresso.

1.120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 1.2 è abrogato.

1.121. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 4-*bis* è abrogato.

1.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1-*bis*, sesto periodo, le parole: « Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « Il contravventore maggiore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 300 a 1000 euro ».

1.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1-*bis*, sesto periodo, le parole: « Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « Il contravventore maggiore è punito con la multa da 300 a 1000 euro ».

1.124. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1-*bis*, sesto periodo, le parole: « Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « Il contravventore maggiore è punito con la multa da 100 a 500 euro ».

1.125. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1-*bis*, ovunque ricorrono, le parole: « il questore » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice competente ».

1.126. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1.2. dopo le parole: « Lo straniero » è inserita la seguente: « maggiore ».

1.127. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: « il questore » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice competente ».

1.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1.2, il secondo periodo è soppresso.

1.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4-bis, le parole: « , ove possibile, » sono soppresse.

1.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1.2, primo periodo, le parole: « consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso » sono soppresse.

1.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1-bis, il sesto periodo è soppresso.

1.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 5, primo periodo, le parole: « per un periodo di complessivi tre mesi » sono sostituite con le seguenti: « per un periodo complessivo di quindici giorni ».

1.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 5, primo periodo, le parole: « per un periodo di complessivi tre mesi » sono sostituite con le seguenti: « per un periodo complessivo di trenta giorni ».

1.135. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

* **1.136.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **1.137.** Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

* **1.138.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 5 è abrogato.

1.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.

* **1.140.** Magi.

* **1.141.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: Il citato trasferimento *fino alla fine della lettera con le seguenti:* Per il citato trasferimento è richiesta in ogni caso una nuova convalida mediante richiesta scritta e motivata per uno dei motivi indicati nell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e integrazioni, recante la traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero, che deve essere trasmessa al giudice competente per il centro in cui lo straniero è trattenuto, allo straniero e al suo difensore; il giudice si deve pronunciare sulla richiesta, sentito il difensore stesso, entro le successive 48 ore; il trasferimento presso tale centro avviene dopo l'autorizzazione del giudice e con le modalità e garanzie previste nell'articolo 43 della medesima legge.

1.142. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Il citato trasferimento *con le seguenti:* Il predetto trasferimento, in altro centro situato nell'ambito dei confini nazionali e, comunque, con esclusione dei centri situati nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo,.

1.143. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Il citato trasferimento *con le seguenti:* Il predetto trasferimento, esclusivamente in altro centro situato nell'ambito dei confini nazionali,.

1.144. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* e non è richiesta una nuova convalida;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Il provvedimento di trasferimento dello straniero in altro centro è adottato dal Questore, previa comunicazione allo straniero e al suo difensore nonché al giu-

dice competente entro 48 ore, con convalida del giudice entro le 48 ore successive. Il provvedimento di trasferimento reca, tassativamente e a pena di nullità, i presupposti giuridici, i criteri e le garanzie del trasferimento. Si attuano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 42 e 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

1.145. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e non è richiesta una nuova convalida.

1.146. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minorenni.

1.158. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni sedici.

1.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni quattordici.

1.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni dodici.

1.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minorenni non accompagnati.

1.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni sedici non accompagnati.

1.149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , salvo i minori di anni quattordici non accompagnati.

1.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , salvo i minori di anni dodici non accompagnati.

1.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le persone malate e bisognose di cure.

1.150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le persone fragili.

1.156. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le donne con figli minori.

1.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le donne incinte.

1.157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7-bis, le parole: « , anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta » sono sostituite dalle seguenti: « risulta senza dubbio ».

1.159. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7-bis, le parole: « entro quarantotto ore » sono sostituite dalle seguenti: « entro e non oltre ventiquattro ore ».

1.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7-bis, dopo le parole: « è consentito entro » sono inserite le seguenti: « e non oltre ».

1.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7-ter, le parole: « si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini » sono sostituite con le seguenti: « si procede con giudizio, salvo che siano necessarie ulteriori indagini ».

1.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7-bis, le parole: « colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto » sono soppresse.

1.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: « con la multa da 15.000 a 30.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « con la multa da 500 a 1.000 euro ».

1.168. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: « con la multa da 15.000 a 30.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « con la multa da 1.000 a 5.000 euro ».

1.167. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: « con la multa da 15.000 a 30.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « con la multa da 2.000 a 4.000 euro ».

1.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: « con la multa da 15.000 a 30.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « con la multa da 3.000 a 6.000 euro ».

1.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: « con la multa da 15.000 a 30.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « con la multa da 5.000 a 10.000 euro ».

1.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « entro il termine di sette giorni » sono sostituite con le seguenti: « entro il termine di novanta giorni ».

1.169. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « entro il termine di sette giorni » sono sostituite con le seguenti: « entro il termine di sessanta giorni ».

1.170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-*ter*, secondo periodo, le parole: « la multa da 6.000 a 15.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « la multa da 500 a 1.000 euro ».

1.172. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-*ter*, secondo periodo, le parole: « la multa da 6.000 a 15.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « la multa da 1.000 a 3.000 euro ».

1.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: « il Ministro dell'interno » sono inserite le seguenti: « , sentito il Ministro della giustizia, ».

1.173. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, quarto periodo, le parole: « di ulteriori tre mesi » sono sostituite con le seguenti: « di ulteriori quindici giorni ».

tuite con le seguenti: « di ulteriori quindici giorni ».

1.174. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, quarto periodo, le parole: « di ulteriori tre mesi » sono sostituite con le seguenti: « di ulteriori trenta giorni ».

1.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-*sexies*, primo periodo, le parole: « non è richiesto » sono sostituite dalle seguenti: « è sempre richiesto ».

1.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « entro il termine di sette giorni » sono soppresse.

1.177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 9, primo periodo, le parole: « , con gli enti locali » sono soppresse.

1.178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7-*bis*, le parole: « o facoltativo » sono soppresse.

1.179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 8, le parole: « anche collettivo » sono soppresse.

1.180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-*septies*, il secondo periodo è soppresso.

1.181. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7-*bis*, le parole: « o alle cose » sono soppresse.

1.182. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-*quater*, il secondo periodo è soppresso.

1.183. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-*septies*, il primo periodo è soppresso.

1.184. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-*quater*, il primo periodo è soppresso.

1.185. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-*ter*, il secondo periodo è soppresso.

1.186. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-*ter*, il quarto periodo è soppresso.

1.187. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-*ter*, il terzo periodo è soppresso.

1.188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5-ter, il primo periodo è soppresso.

1.189. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4, l'ottavo periodo è soppresso.

1.190. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 6, il secondo periodo è soppresso.

1.191. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7, il secondo periodo è soppresso.

1.192. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 9, il secondo periodo è soppresso.

1.193. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, il quarto periodo è soppresso.

1.194. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 9, il terzo periodo è soppresso.

1.195. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 6, il primo periodo è soppresso.

1.196. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7, il primo periodo è soppresso.

1.197. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 9, il primo periodo è soppresso.

1.198. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 5-quinquies è abrogato.

1.199. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 5-septies è abrogato.

1.200. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 5-quater è abrogato.

1.201. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 5-sexies è abrogato.

1.202. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 5-bis è abrogato.

1.203. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 5-ter è abrogato.

1.204. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 7-bis è abrogato.

1.205. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 7-ter è abrogato.

1.206. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 6 è abrogato.

1.207. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 7 è abrogato.

1.208. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 8 è abrogato.

1.209. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 9 è abrogato.

1.210. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le amministrazioni pubbliche competenti ai fini dell'attuazione del presente decreto svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo e delle strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, e l'effettività dell'esercizio dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2 della predetta legge. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini.

1.211. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nei centri di accoglienza e di trattenimento situati nelle aree in territorio albanese hanno diritto di accesso familiari, ministri di culto accreditati presso la confessione religiosa di appartenenza su richiesta dello straniero, personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine, su richiesta dello straniero o dell'unità organizzativa dell'Ufficio Immigrazione presente nel Centro, rappresentanti di enti di tutela dei migranti o dei richiedenti protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e associazioni di volontariato o cooperative di solidarietà sociale ammesse a svolgere attività di assistenza. Hanno diritto di accesso, altresì, il difensore dello straniero, o suoi ausiliari, previa esibizione di apposito mandato.

1.212. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il trasferimento ad altro centro, ove situato al di fuori dei confini nazionali, prevede una visita medica effettuata dal medico della ASL o dell'azienda ospedaliera competente per territorio, disposta dal questore, anche in ore notturne, volta ad accertare lo stato di salute fisico e mentale dello straniero nonché eventuali profili di vulnerabilità, e a valutare l'idoneità sanitaria al predetto trasferimento. La documentazione sanitaria è allegata al fascicolo dello straniero e sottoposta al giudice in sede di convalida del predetto trasferimento.

1.213. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di mantenere un'ordinata convivenza all'interno della struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio ubicata sul suolo albanese, anche al fine di agevolare le procedure di rimpatrio, è attivato un monitoraggio costante della condizione di trattenimento e dei servizi, anche sanitari, resi, da parte delle organizzazioni e associazioni umanitarie nazionali e internazionali. Gli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

1.214. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di mantenere un'ordinata convivenza all'interno della struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio ubicata sul suolo albanese, anche al fine di agevolare le procedure di rimpatrio, è attivato un monitoraggio costante, almeno quindicinale, della condizione di trattenimento e dei servizi, anche sanitari, resi da parte delle autorità sanitarie italiane competenti. Gli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono posti a carico

delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

1.215. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il trasferimento dello straniero in altro centro situato al di fuori dei confini nazionali è disposto con provvedimento motivato del questore, previo consenso dell'interessato e convalida dell'autorità giurisdizionale in conformità della disciplina nazionale ed europea in tema di immigrazione, asilo e condizione giuridica dello straniero nonché delle norme e dei trattati internazionali.

1.216. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le autorità competenti ai fini dell'esecuzione del Protocollo di cui all'articolo 3, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, svolgono sopralluoghi e monitoraggi costanti sulla compatibilità della condizione del trattenimento nella struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio con la disciplina italiana ed europea e sull'effettività dell'esercizio dei diritti della persona.

1.217. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nella struttura destinata al trattenimento ai fini del rimpatrio, situata nelle aree del territorio albanese, è istituito un presidio sanitario in cui è assicurata la presenza di personale medico e paramedico, quest'ultimo per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi. Il presidio accerta e vigila sulle condizioni di salute, fisiche e mentali, e sulla necessità di assistenza.

1.218. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Lo straniero trattenuto nei centri di accoglienza e di trattenimento in territorio albanese è soggetto a costanti screening sanitari e psicologici ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla sua permanenza nei predetti centri. Al riscontro di elementi di fragilità consegue la predisposizione delle misure per il rientro dello straniero in Italia.

1.219. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo è istituita una sede dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali. Gli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

1.220. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'utilizzo della struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio situata nelle aree albanesi è subordinato alla verifica della dotazione di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti, nel rispetto degli *standard* europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

1.221. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 », aggiungere le seguenti: « e gli istituti di patronato e di

assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, ».

1.222. Boschi, Gadda.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il tribunale di Roma è l'autorità giurisdizionale preposta a vigilare sul rispetto delle modalità di esecuzione del trasferimento ad altro centro, ove situato all'esterno dei confini nazionali, e del successivo trattenimento, anche in ordine all'adeguatezza delle modalità della sua esecuzione.

1.223. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il gestore della struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio situata al di fuori dei confini nazionali assicura alle persone ivi trattenute le garanzie e le tutele previste e riconosciute dalla direttiva 6 dicembre 2008 n. 2008/115/CE, anche in ordine alle informazioni sui diritti esercitabili.

1.224. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il prefetto di Roma garantisce costanti sopralluoghi e monitoraggi del centro di permanenza e rimpatrio sito in territorio albanese, a tutela delle persone ivi trattenute e verifica, altresì, il trattamento ad essi corrisposto e l'effettività e l'adeguatezza dell'erogazione dei servizi.

1.225. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nelle strutture di accoglienza e trattenimento site in territorio albanese è garantito il libero accesso dei parlamentari italiani ed europei, dei rappresentanti della

stampa nazionale ed estera nonché degli operatori delle radiotelevisioni nazionali ed estere.

1.226. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nella struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio situata nelle aree del territorio albanese sono assicurati l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale e i servizi di orientamento legale.

1.227. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il gestore del centro di permanenza e rimpatrio situato al di fuori dei confini nazionali assicura il servizio di corrispondenza epistolare e telefonica, garantendo quotidianamente la spedizione o il recapito della corrispondenza.

1.228. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il numero di stranieri presenti contestualmente nella struttura situata su suolo albanese adibita a centro di permanenza e rimpatrio non può superare il limite di capienza della struttura medesima.

1.229. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nelle strutture site nelle aree al-

banesi nonché alle misure adottate ai sensi del presente decreto nelle medesime strutture, a tal fine ivi riportando i dati e i costi relativi alla ricezione e alla gestione di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sui servizi resi nelle strutture e la loro adeguatezza, sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.

1.230. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di non pregiudicare la sostanziale uguaglianza con gli stranieri trattenuti nei centri di permanenza e rimpatrio siti nel territorio nazionale, agli stranieri trattenuti nell'omologo centro nelle aree albanesi è garantito il diritto di visita dei familiari, dei difensori e dei ministri di culto nonché assicurati le modalità e i termini per l'esercizio del diritto alla difesa. Gli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

1.231. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le amministrazioni competenti ai fini dell'attuazione del presente decreto svolgono indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento dei migranti nonché un monitoraggio costante della gestione dei centri situati nelle aree albanesi e ne trasmettono tempestivamente alle Camere le risultanze.

1.232. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera *a*), le parole: « dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « dal decreto ministeriale 5 luglio 1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera *b*), per le ipotesi ivi richiamate »;

b) all'articolo 22, comma 2, lettera *b*), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'Allegato XIII – Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio, è sufficiente l'indicazione del nominativo della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore »;

c) all'articolo 22, dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente:

« 5-*quater*.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a 30 giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine di cui all'articolo 23. »;

d) all'articolo 23, comma 4-*ter*, le parole: « In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, » sono soppresse.

1.233. Alessandro Colucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Relazione semestrale al Parlamento)

1. Il Governo trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'esecuzione del Protocollo e sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, indicando i costi sostenuti, per l'accoglienza, i trasferimenti e gli eventuali rimpatri, le risorse umane e materiali utilizzate, il numero dei migranti ospitati nelle strutture e dei rimpatri eseguiti.

1.01. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Tutela dei minori stranieri non accompagnati ultrasessantenni)

1. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il quarto periodo è soppresso.

1.03. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

« 1-ter.1. Le richieste di accoglienza riguardanti donne sole con figli a carico, donne vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza e minori non accompagnati, sono elaborate dagli enti preposti entro il termine

massimo di dieci giorni dal momento della ricezione della domanda. Gli enti locali, nella realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al presente articolo e destinati ai soggetti di cui al periodo precedente, garantiscono l'accesso a percorsi di assistenza psicologica e forniscono il necessario supporto legale. ».

1.04. Ruffino, D'Alessio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I servizi predisposti ai sensi del comma 3 svolgono le valutazioni ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 immediatamente all'arrivo delle persone presso i centri di cui all'articolo 9. Le valutazioni sono svolte da parte di personale qualificato attraverso un approccio di tipo multidisciplinare ed è garantita una verifica periodica della sussistenza delle condizioni previamente accertate. ».

1.05. Ruffino, D'Alessio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di

manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per il biennio 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 600.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente:

al titolo del decreto-legge in conversione aggiungere, in fine, le parole: e in materia di lavoro in agricoltura;

all'articolo 2, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis,.

1.06. Mattia.

(Inammissibile)

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con riferimento alle maggiori esigenze connesse alle accresciute funzioni della struttura ubicata al di fuori dei confini nazionali adibita a centro di permanenza e rimpatrio, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica prevista a legislazione vigente, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, per l'ufficio del giu-

dice di pace di Roma. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente periodo sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della predetta legge.

2.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere A) e B) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito *internet* del dicastero.

2.2. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le maggiori esigenze connesse alle accresciute funzioni della struttura ubicata nelle aree di cui alla lettera B) del Protocollo, le unità di personale di cui alle disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono incrementate del 50 per cento. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della predetta legge.

2.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le amministrazioni competenti ai fini dell'attuazione del presente decreto rendono trimestralmente alle Camere una relazione recante il numero dei trasferimenti di stranieri dai centri di permanenza e rimpatrio situati nel territorio nazionale alle aree albanesi e una stima dei costi, anche in ordine alle spese di esecuzione degli accompagnamenti alla frontiera e dei rimpatri eseguiti.

2.4. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto perdono efficacia a decorrere dal novantesimo giorno della loro entrata in vigore se non assentite dalla Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri dell'Albania con successivo scambio di note.

2.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	37

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 aprile 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

C. 2304, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che alla scadenza del termine sono pervenute 8 proposte emendative (*vedi allegato*), tutte ritenute ammissibili.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 585-bis, dopo il numero: 579, aggiungere le seguenti parole: terzo comma,.

1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero: 579, aggiungere le seguenti parole: terzo comma,.

2.1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire dalle parole: di condanna che abbia definito il suddetto procedimento fino alla fine del periodo, con le seguenti: che abbia definito il suddetto procedimento.

2.2. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento con le seguenti: sino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

2.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento con le seguenti: sino alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.

2.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: di proscioglimento con le seguenti: irrevocabile di proscioglimento perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

2.5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 463 del codice civile)

1. All'articolo 463 del codice civile, dopo il numero 2), è inserito il seguente:

« 2-bis) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, uno dei fatti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 579, 580, primo comma, primo periodo, e 584 del codice penale, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale ».

2.01. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 463-bis del codice civile)

1. All'articolo 463-*bis* del codice civile, primo comma, primo periodo, dopo le pa-

role: « o tentato » sono inserite le seguenti: « , per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte e 584 del codice penale, ».

2.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa, Ghio, Ferrari, Forattini.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza dei rappresentanti di Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confartigianato Imprese e Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE) nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final)	39
Audizione informale in videoconferenza dei rappresentanti di Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (ANCMA), Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, della sharing mobility e dell'automotive digital (ANIASA), Associazione nazionale rivenditori auto (Assonauto) e Associazione italiana costruttori autoattrezzature (AICA) nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final)	40
Audizione informale dei rappresentanti di Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), Unione industriali di Torino, in videoconferenza, e Federazione italiana concessionari auto (Federauto) nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final) ...	40
Audizione informale dei rappresentanti di Federmeccanica, in videoconferenza, di Federmanager, di Motus-e, in videoconferenza, Unione energie per la mobilità (UNEM) e Automotoclub storico italiano (ASI) nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final) ...	40

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 24 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale in videoconferenza dei rappresentanti di Confederazione nazionale dell'artigianato

e della piccola e media impresa (CNA), Confartigianato Imprese e Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE) nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano

d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.25.

Audizione informale in videoconferenza dei rappresentanti di Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (ANCMA), Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, della sharing mobility e dell'automotive digital (ANIASA), Associazione nazionale rivenditori auto (Assonauto) e Associazione italiana costruttori autoattrezzature (AICA) nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.50.

Audizione informale dei rappresentanti di Associazione nazionale filiera industria automobilistica (AN-

FIA), Unione industriali di Torino, in videoconferenza, e Federazione italiana concessionari auto (Federauto) nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.20.

Audizione informale dei rappresentanti di Federmeccanica, in videoconferenza, di Federmanager, di Motus-e, in videoconferenza, Unione energie per la mobilità (UNEM) e Automotoclub storico italiano (ASI) nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (<i>Canis lupus</i>) COM(2025)106 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	41
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 24 aprile 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 8.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*). COM(2025)106 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, ricorda che la proposta di direttiva in esame è volta a modificare la direttiva Habitat per classificare il lupo (*canis lupus*) come specie tutelata e non più come strettamente tutelata, adeguandola alla modi-

fica della Convenzione di Berna proposta dall'UE ed entrata in vigore il 7 marzo 2025.

Evidenzia, in via preliminare, che l'esame di tale proposta, limitatamente alla sua conformità al principio di sussidiarietà, è in corso presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Nell'ambito di tale esame si sono svolte diverse audizioni che hanno coinvolto, tra l'altro, rappresentanti di associazioni del settore agricolo, di associazioni ambientaliste, degli enti territoriali del Trentino-Alto Adige e di ISPRA.

Sottolinea anche che sulla proposta è stata trasmessa la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale si sostiene l'utilità della proposta anche alla luce delle problematiche che si accinge ad illustrare.

Ricorda, altresì, che è già stato approvato, nel corso dell'esame del cosiddetto disegno di legge Montagna presso la Commissione Bilancio della Camera, un suo emendamento, volto in sostanza a intro-

durre nell'ordinamento un adeguamento automatico alla modifica in esame.

Ritiene, infatti, che il declassamento dello *status* di protezione del lupo sia necessario alla luce dell'aumento costante della popolazione di tale specie dal 1992, quindi dall'introduzione della direttiva Habitat, ad oggi, come emerso sia dalle audizioni svolte in XIV Commissione sia dall'analisi presentata dalla Commissione europea sullo stato del lupo nell'UE del 2023.

Secondo i dati di tale documento la popolazione di lupi dell'UE nel 2012 era pari a 11.193 esemplari ed è quasi raddoppiata in undici anni, arrivando nel 2023 a contare 20.300 esemplari; l'Italia è lo Stato membro con il maggior numero di esemplari. ISPRA ha, infatti, riferito, nel corso dell'audizione, che in Italia si stimava la presenza nel 2021 di 3.500 lupi, circa la metà del numero di esemplari stimati nell'intero territorio degli USA, esclusa l'Alaska, che hanno una superficie 26 volte più ampia di quella italiana e territori meno antropizzati.

L'aumento della popolazione di lupi ha determinato anche un incremento degli attacchi al bestiame. I dati riferiti da ISPRA riportano quasi 9.000 capi di bestiame predati, con conseguenti gravi danni economici per il comparto zootecnico, che è costretto a sostenere i costi diretti degli attacchi ma anche i costi indiretti, come aborti del bestiame, animali dispersi o feriti e un calo di produttività causato dallo stress subito dalle greggi o dalle mandrie.

A tali costi si sommano quelli legati alle misure di prevenzione, che includono dissuasori visivi, recinzioni elettrificate e cani da guardiania, che, peraltro, non rappresentano una soluzione al problema, in quanto impraticabili nelle aree di alta quota e per gli allevamenti estensivi. I cani da guardiania in alcuni casi, inoltre, possono rappresentare un pericolo per l'uomo.

Per tali ragioni gli attacchi dei lupi determinano la chiusura delle attività zootecniche con conseguente progressivo abbandono dei territori rurali.

A ciò si aggiunge il fatto che la crescita della specie preoccupa anche i cittadini, in quanto sono sempre più frequenti attacchi

ad animali d'affezione e casi di lupi confidenti che si avvicinano ai centri abitati e rappresentano una minaccia per l'uomo. Tale preoccupazione per la sicurezza pubblica, tra l'altro, è stata condivisa nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle zone montane del Trentino-Alto Adige.

Passando ora al contenuto della proposta, ricorda che attualmente al lupo in quanto specie rigorosamente tutelata ai sensi degli allegati II e IV della direttiva Habitat, si applica, con alcune eccezioni relative a specifiche popolazioni, l'articolo 12 della medesima direttiva che prevede, tra l'altro, il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari nell'ambiente naturale. Ove la proposta di direttiva fosse approvata, il lupo, in quanto ricondotto all'Allegato V, sarebbe una specie tutelata e non più rigorosamente tutelata e seguirebbe il regime dell'articolo 14 della direttiva.

L'articolo 14, a differenza dell'articolo 12, non fa riferimento al divieto di qualsiasi forma di uccisione e consente agli Stati membri una gestione più flessibile nel controllo delle popolazioni di lupi, che potrebbe includere anche prelievi e interventi di contenimento controllato, sempre nel rispetto dello stato di conservazione soddisfacente della specie. Al riguardo, faccio, comunque, presente che i rappresentanti della Cabina di regia del mondo venatorio hanno chiarito, nel corso dell'audizione in XIV Commissione, che in Italia non sussiste un interesse venatorio nei confronti del lupo.

Ricorda, inoltre, che già oggi è possibile derogare a quanto previsto dalla normativa europea sulla tutela del lupo applicando l'articolo 16 della direttiva Habitat. Tuttavia, la gestione della popolazione di lupi tramite l'applicazione della deroga non è adatta ad affrontare le criticità descritte precedentemente data la complessità e la durata degli *iter* burocratici che le autorità devono seguire per poter ricorrere ad essa.

Prima di concludere, ritiene opportuno ricordare che il Consiglio dell'UE ha già adottato, il 16 aprile 2025, il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali. Esso non contiene modifiche

rispetto alla proposta della Commissione; il Parlamento europeo ha approvato il ricorso alla procedura d'urgenza ex articolo 170, comma 6, del suo Regolamento e dovrebbe adottare la sua posizione in prima lettura indicativamente nella prima sessione plenaria di maggio 2025.

Tenuto conto dello stato avanzato dell'iter della proposta a livello europeo e alla luce dei contenuti della proposta e della relazione del Governo, ritiene che si possa concludere l'esame in una delle prossime sedute con l'approvazione di una valutazione positiva.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede indicazioni circa la tempistica di esame del provvedimento da parte della Commissione.

Mirco CARLONI, *presidente*, rende precisazioni all'onorevole Vaccari, chiarendo che l'intenzione è di completare l'iter del provvedimento entro il mese di maggio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 aprile 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 8.50.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 2355 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA (FDI), *relatrice*, ricorda che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il pre-

scritto parere sul decreto-legge in esame (C.2355 Governo), che reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

Sul piano procedurale, segnala che il decreto-legge in esame, che si compone di 39 articoli, riproduce sostanzialmente i contenuti del cosiddetto « disegno di legge sicurezza », approvato in prima lettura alla Camera dei deputati – (A.C. 1660) ed il cui esame non si è concluso presso il Senato per l'avvenuta presentazione del decreto-legge in esame alla Camera dei deputati. Evidenzia che 12 articoli su 39 hanno subito modifiche, anche minime; tra questi l'articolo 18, in materia di coltivazione della canapa, sul quale la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere.

In particolare, ricorda che l'articolo 18 apporta novelle alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (*Cannabis sativa* L.) di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242. Nel dettaglio, l'articolo 18, comma 1, lettera *a*) – novellando l'articolo 1 della legge n. 242/2016 – apporta le seguenti quattro modificazioni:

viene specificato che le misure normative di sostegno e promozione delineate nella legge n. 242 del 2016 si rivolgono alla filiera industriale della canapa (comma 1);

viene previsto che le suddette misure di sostegno e promozione si rivolgono in via esclusiva alla coltura della canapa comprovatamente finalizzata alle attività ivi previste (comma 3);

viene eliminato, tra le finalità di sostegno e di promozione della canapa, l'impiego e il consumo finale di semilavorati, finalizzando la realizzazione dei semilavorati ai soli usi consentiti dalla legge (comma 3, lettera *b*));

viene inserito, dopo il comma 3, un ulteriore comma nel quale si chiarisce la non applicazione della legge n. 242 del

2016 all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa L.*), anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati.

Ricorda che l'articolo 18, comma 1, lettera *b*) – novellando l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 – apporta le seguenti tre modificazioni:

precisa che la coltivazione della canapa è consentita senza la necessità di autorizzazione a condizione che dalla stessa si ottengano, tra l'altro, prodotti destinati al florovivaismo professionale (comma 2, lettera *g*));

include, in maniera innovativa rispetto al cosiddetto decreto-legge sicurezza approvato in prima lettura alla Camera dei deputati, tra le produzioni ammesse, derivanti dalle varietà di canapa coltivate senza necessità di autorizzazione, quelle di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione fissati da decreto del Ministro della salute (comma 2, lettera *g-bis*));

sancisce il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa L.*) coltivata ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. È previsto che in tali ipotesi si applichino le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. È fatta salva unicamente la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla precedente lettera *g-bis*), (comma 3-*bis*)).

Infine, ricorda che l'articolo 18, comma 1, lettera *c*) – novellando l'articolo 4, comma

1, della legge n. 242 del 2016 – individua nel Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri (e non più nel Corpo forestale dello Stato) l'organo autorizzato ad effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier redatto dal Servizio Studi sul provvedimento.

Segnala, infine, che l'articolo 12 modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni, al fine di prevedere un inasprimento delle pene qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia. Nel dettaglio, l'articolo in commento innova il terzo comma dell'articolo 635 codice penale, prevedendo che qualora il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sia commesso con violenza alla persona o minaccia si applichi la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e della multa fino a 15.000 euro. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 635, comma 2, del codice penale, alla pena in esame soggiace chi commette, tra gli altri, il fatto su coltivazioni, selve e foreste.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, chiede alla relatrice, On. Caretta, se è pronta per la presentazione di una proposta di parere.

Maria Cristina CARETTA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) si ritiene sorpreso circa l'apprezzamento espresso nella proposta di parere formulata dalla relatrice, on. Caretta, con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 18 del decreto-legge in esame.

Ritiene che tale apprezzamento sia in qualche modo « scollegato » dalla realtà prodotta sul territorio italiano proprio dalle previsioni dell'articolo 18 del provvedimento in esame.

Ricorda infatti che circa 3000 aziende e 12mila lavoratori (e altri 18 mila stagionali) sono in condizione di difficoltà, senza la previsione di ammortizzatori sociali, proprio alla luce dell'applicazione di tale provvedimento. Ribadisce che il settore della canapa industriale è « altro » rispetto all'utilizzo di sostanze stupefacenti.

Segnala infine che l'articolo 18, come evidenziato da insigni giuristi, presenta profili di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con il diritto comunitario, in particolare ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità nella tutela della libertà di iniziativa economica privata.

Auspica che la maggioranza accolga l'invito a confrontarsi con le associazioni di imprese della filiera economica della canapa, valutando eventuali modifiche e integrazioni normative (cosa che non è avve-

nuto nel corso dell'esame del disegno di legge del Governo al Senato, poi superato dal presente decreto-legge all'esame della Camera).

Pertanto, ribadisce il proprio stupore dinanzi alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 24 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

ALLEGATO

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,
esaminato, per quanto di competenza,
il provvedimento in titolo,

apprezzate, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 18, che recano modifiche alla legge n. 241 del 2016 in materia di sostegno e di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (*Cannabis sativa* L.), prevedendo il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna

delle infiorescenze della canapa anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati ed escludendo da tale divieto la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione fissati dal decreto del Ministro della salute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 24 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.30 alle 8.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	48
Comunicazioni del presidente	48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 24 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.30 alle 8.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 24 aprile 2025. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, secondo quanto convenuto in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, si recherà in missione, in rappresentanza della Commissione, presso Bergamo, nella giornata del 14 maggio 2025, per sottoscrivere e presentare il Protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Università degli Studi di Bergamo. La partecipazione è aperta ai commissari interessati.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 8.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	49
Comunicazioni del presidente	49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 24 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.05 alle 8.10.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 24 aprile 2025. – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 8.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Gianluca VINCI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 15 aprile ha convenuto di procedere all'audizione di Giovanna Ricci il prossimo martedì 6 maggio, al termine dei lavori d'aula.

Comunica altresì che il tenente colonnello della Guardia di finanza Alessandro Fagnani, collaboratore della Commissione, ha depositato una relazione, classificata come segreta, inerente ad alcune circostanze emerse durante l'audizione di Nicola Borzi lo scorso 10 dicembre. La relazione verrà trasmessa alla procura della Repubblica di Reggio Emilia.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svolta ha convenuto sull'opportunità di incaricare i collaboratori esterni della Commissione di analizzare l'intera documentazione sanitaria e giudiziaria disponibile in atti al fine di verificare le condizioni psico-fisiche dei detenuti De Pau e Vilanova Correa.

Comunica infine che nella giornata del 23 aprile hanno avuto inizio le operazioni peritali sull'orologio di David Rossi e sull'origine delle lesioni rilevate sul suo polso sinistro. I collaboratori della Commissione incaricati, il tenente colonnello Adolfo Gregori del RIS dei Carabinieri e il dottor Robbi Manghi, medico legale, depositeranno a breve una relazione sulle operazioni svolte e sui risultati ottenuti, di cui verrà data successiva comunicazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 8.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI: Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori	51
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Giovedì 24 aprile 2025. — Presidenza del presidente DE PRIAMO.

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.47 alle 14.07.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Vittorio Manes, professore di diritto penale presso l'Università di Bologna « Alma Mater Studiorum », in videoconferenza, e Roberto Zaccaria, già professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Firenze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2355 di conversione in legge del decreto-legge n. 48 dell'11 aprile 2025, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario »	3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 37/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. C. 2329 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	6
DL 27/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	37

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza dei rappresentanti di Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confartigianato Imprese e Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE) nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final)	39
Audizione informale in videoconferenza dei rappresentanti di Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (ANCMA), Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, della sharing mobility e dell'automotive digital (ANIASA), Associazione nazionale rivenditori auto (Assonauto) e Associazione italiana costruttori autoattrezzature (AICA) nell'ambito dell'e-	

same, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final)	40
Audizione informale dei rappresentanti di Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), Unione industriali di Torino, in videoconferenza, e Federazione italiana concessionari auto (Federauto) nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final) ...	40
Audizione informale dei rappresentanti di Federmeccanica, in videoconferenza, di Federmanager, di Motus-e, in videoconferenza, Unione energie per la mobilità (UNEM) e Automotoclub storico italiano (ASI) nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final) ...	40

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (<i>Canis lupus</i>) COM(2025)106 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	41
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	48
-----------------------------------	----

Comunicazioni del presidente	48
------------------------------------	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
---	----

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	49
-----------------------------------	----

Comunicazioni del presidente	49
------------------------------------	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori	51
--	----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0140110